

## SCHEMA CON MODIFICHE

Testo soppresso

Testo integrato



## STATUTO COMITATO PROMOTORE BOLOGNA 2021

### Art. 1 Denominazione e sede

1. Il Comune di Bologna, la Provincia di Bologna, la Regione Emilia-Romagna costituiscono il "COMITATO PROMOTORE BOLOGNA 2021", di seguito denominato Comitato. L'art. 4, comma 2, regola l'adesione al Comitato di altri soggetti pubblici e privati.
2. Per quanto non disposto nel presente Statuto, il Comitato è disciplinato dalle norme del Libro I, Capo III, del Codice Civile.
3. Il Comitato ha sede in Bologna, Piazza Maggiore 6.

### Art. 2 Scopo e attività del Comitato

1. Il Comitato viene costituito allo scopo di elaborare e dare avvio all'attuazione del Piano Strategico Metropolitano, quale strumento collegiale e volontario per individuare, promuovere ed attuare i progetti e le azioni necessari a rilanciare Bologna come realtà d'eccellenza nazionale ed internazionale.

2. A tal fine, il Comitato svolge le seguenti attività:

- a) determinazione delle priorità di interesse generale per lo sviluppo dell'area metropolitana bolognese;
- b) confronto e collaborazione con enti pubblici, soggetti e organizzazioni private espressione delle forze sociali, economiche, culturali ed ambientali cittadine, al fine di definire obiettivi e progetti condivisi per lo sviluppo dell'area metropolitana bolognese;
- c) elaborazione condivisa e avvio coordinato, con i medesimi soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del contesto urbano, nell'ottica del miglioramento dell'attrattività, della sostenibilità, dell'accessibilità e del prestigio dell'area metropolitana;
- d) informazione costante e confronto con i cittadini sul processo di elaborazione e sui contenuti del Piano Strategico Metropolitano.

### Art. 3 Durata

1. Il Comitato cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per i quali è stato costituito.
2. Le modalità di scioglimento sono disciplinate al successivo art. 12.
3. ~~Il comitato cessa comunque la propria attività il 31/12/2013.~~

LWA

**Art. 4**  
**Partecipazione al Comitato**

1. Il Comitato è costituito dai soggetti di cui all'art. 1.
2. Una volta costituito, il Comitato è aperto all'adesione del Nuovo Circondario Imolese, delle Unioni/Associazioni dei Comuni afferenti all'area metropolitana bolognese e dei Comuni singoli non rientranti in tali Unioni/Associazioni, della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, dell'Università degli studi di Bologna, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, delle associazioni imprenditoriali, delle fondazioni, degli altri enti pubblici, presenti ed attivi sul territorio dell'area metropolitana di Bologna, con proprio atto.

**Art. 5**  
**Risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie del Comitato sono costituite:
  - a) dai contributi e dalle donazioni dei soggetti di cui all'art.4, commi 1 e 2;
  - b) da ulteriori contributi e donazioni di persone fisiche e di enti pubblici e privati esterni al Comitato;
  - c) dai proventi conseguiti grazie alle iniziative promosse dal Comitato stesso.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il bilancio consuntivo è approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio.
3. Le eventuali riserve sono utilizzate per la realizzazione degli scopi del Comitato.
4. Il Comitato tiene la propria contabilità facendo riferimento alle linee guida e agli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit dell'Agenzia per le ONLUS, assicurando adeguata pubblicità del bilancio sui siti istituzionali degli enti promotori.

**Art. 6**  
**Organi**

1. Sono organi del Comitato:
  - l'Assemblea;
  - i Presidenti;
  - il Revisore unico;
  - il Tesoriere;
  - il Comitato Scientifico;
  - il Collegio Tecnico.

**Art. 7**  
**Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni soggetto membro del Comitato.
2. L'Assemblea è convocata da entrambi i Presidenti con avviso scritto, indicante il giorno, l'ora e il luogo dove si terrà la riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i soggetti partecipanti al Comitato, via e-mail o fax, almeno tre giorni prima della convocazione o, in caso di urgenza, entro le ventiquattro ore precedenti.
3. Le sedute sono presiedute da uno dei due Presidenti. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dall'Assemblea tra i propri membri.
4. Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente il 50% più uno dei membri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Sono competenza dell'Assemblea le deliberazioni concernenti:
  - a) l'approvazione del Piano Strategico Metropolitano;
  - b) la predisposizione degli indirizzi relativi allo sviluppo del Piano;



- c) la nomina del Revisore Unico;
- d) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- e) le modifiche statutarie;
- f) l'ammissione di un nuovo membro ai sensi dell'art. 4 comma 2;
- g) l'esclusione di componenti del Comitato a norma del successivo art.12.

### **Art. 8 Presidenti**

- 1. Il Comitato è co-presieduto dal Sindaco di Bologna e dal Presidente della Provincia di Bologna, ai quali spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio.
- 2. È competenza dei Presidenti:
  - a) la convocazione e la presidenza delle sedute assembleari;
  - b) l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - c) la nomina dei membri e del Presidente del Comitato Scientifico;
  - d) la nomina dei membri e del coordinatore del Collegio Tecnico;
  - e) la sottoscrizione di atti e contratti in nome del Comitato, anche attraverso un loro delegato;
  - f) la presentazione all'Assemblea dei bilanci preventivo e consuntivo.

### **Art. 9 Revisore Unico**

- 1. Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea. Dura in carica due anni.
- 2. Il Revisore Unico ha il compito di provvedere al controllo della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.
- 3. Il Revisore Unico assiste alle sedute dell'Assemblea.
- 4. Il Revisore deve essere iscritto al registro di cui al D.Lgs. 39/2010 e deve esercitare la propria attività con le modalità di cui al citato decreto.

### **Art. 10 Comitato Scientifico**

- 1. Il Comitato Scientifico è composto da esperti di alto livello e studiosi di materie affini ai contenuti del Piano Strategico Metropolitan, nominati dai due Presidenti.
- 2. Spetta al Comitato Scientifico:
  - fornire al Comitato Promotore supporto metodologico nell'analisi dei diversi ambiti oggetto del Piano Strategico, anche curando la redazione dei documenti preliminari di discussione, e nell'elaborazione dei progetti ad essi relativi;
  - seguire le fasi di sviluppo e implementazione del Piano, formulando proposte e garantendo una costante attività di monitoraggio tecnico e giuridico, sulla base del dibattito che si svolgerà in seno al Forum;
  - redigere il testo finale del Piano Strategico Metropolitan.
- Il Comitato Scientifico collabora permanentemente con il Collegio Tecnico di cui all'art. 11. Il Comitato Scientifico si avvale inoltre di una Segreteria tecnica operativa dedicata alla organizzazione e produzione materiale del lavoro.

### **Art. 11 Collegio Tecnico**



1. Il Collegio Tecnico è composto da Dirigenti/funzionari del Comune di Bologna e della Provincia, scelti per la loro funzione e le loro competenze e fra cui viene individuato il coordinatore, come previsto dall'art. 8. Il collegio inoltre potrà essere integrato con la partecipazione di Dirigenti/Funzionari di altri Enti Locali parte del Comitato Promotore.
2. Il Collegio è il punto di riferimento metodologico ed organizzativo del Comitato Promotore, garantisce il raccordo fra esso ed il Comitato Scientifico e dirige l'azione della Segreteria Tecnica.

#### Art. 12

#### Scioglimento, recesso, esclusione

1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, **previa conforme decisione adottata dai competenti Organi degli Enti costituenti**, con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci. All'atto dello scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo.
2. La qualità di partecipante al Comitato si perde per recesso o per esclusione.
3. Ciascun componente il Comitato può comunicare ai Presidenti, che ne prendono atto, il proprio recesso dal Comitato, in forma scritta.
4. **Il recesso ha efficacia dalla data della presa d'atto da parte dell'Assemblea, all'uopo convocata.**
- 4.5. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei componenti, qualora siano accertate, a carico dell'interessato, gravi e ripetute violazioni degli obblighi statutari o altri comportamenti in contrasto con le finalità del Comitato.

Contestato

Vigilio Mendola